



DETERMINAZIONE N. 192 DEL 27/06/2018

OGGETTO: Pec revocate o inesistenti – disposizioni del Conservatore del Registro delle Imprese anno 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE Conservatore del Registro delle Imprese

Visti l'art. 16, comma 6 e 6 bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009 e l'art. 5, comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012 che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Vista, altresì, la Direttiva del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Giustizia che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non validi debbano essere 'cancellati' dal Registro delle imprese;

Visto che la Direttiva ministeriale richiede l'aggiornamento d'ufficio degli indirizzi PEC iscritti quando ciò non venga comunicato dalle imprese;

Tenuto conto che la Direttiva di cui sopra utilizza la locuzione 'cancellazione dal Registro delle imprese (art. 2191 c.c.)' al fine di esprimere l'esigenza di pubblicare nei registri delle imprese le informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati;

Rilevato che gli eventi che portano all'aggiornamento dell'indirizzo PEC riconducibile al procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) sono quelli relativi agli indirizzi correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, quando si tratti di indirizzi non più utilizzabili dall'impresa perché ad essa non univocamente riferibili;

Accertato che la Soc. Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il data base INI-PEC è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle imprese di Terni evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare:

- a) gli indirizzi PEC revocati o inesistenti;
- b) gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente non corretti sia i cd. 'indirizzi PEC del cittadino' –CEC-PAC- che non possono essere iscritti nel Registro delle imprese;

Preso atto che negli elenchi di indirizzi PEC elaborati dalla Soc. Infocamere scpa per la Camera di commercio di Terni, le anomalie riscontrate sono classificabili nelle ipotesi sopra descritte e che sussistono, pertanto, i motivi per avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio – ai sensi dell'art. 2190 c.c. – allo scopo di aggiornare le notizie ad essi riferite, al fine di dare adempimento a quanto disposto dalla Direttiva sopra richiamata;

Visto che dagli elenchi elaborati dalla Soc. Infocamere scpa risultano n. 621 indirizzi pec riportanti le anomalie di cui sopra che pertanto vanno cancellati dal Registro delle Imprese;

Rilevato che l'iscrizione d'ufficio della notizia che l'indirizzo PEC non è attribuibile all'impresa compete al Giudice del Registro delle imprese, il quale provvede in caso di inerzia dei soggetti obbligati dopo che l'Ufficio li abbia 'invitati' ad adempiere in base all'art. 2190 c.c.;

Ritenuto possibile, nell'ipotesi di PEC revocate o inesistenti, attivare il diverso procedimento di cancellazione d'ufficio, finalizzato ad eliminare del tutto l'informazione dal Registro delle imprese mediante provvedimento del Giudice del registro (art. 2190 c.c.);

Considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono altresì l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge per le imprese inadempienti, che consiste nella sospensione del provvedimento e nell'eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti da questo eventualmente trasmessi all'Ufficio (v. disposizione sopra richiamate e parere del Consiglio di Stato, reso al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 1714/2013 del 10 aprile 2013);

Valutato pertanto che le PEC revocate o inesistenti debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e mantenere gli archivi del Registro delle Imprese attendibili ed aggiornati ;

Accertato che l'elevato numero di PEC revocate o inesistenti rende parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;

Appurato che per l'impossibilità di notifiche via PEC – imputabile nella maggior parte dei casi direttamente all'impresa – si renderebbe necessaria la modalità ordinaria di notifica all'interessato dell'avvio del procedimento;

Tenuto conto tuttavia che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento, da adottarsi a cura del Giudice del Registro, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento con modalità ordinarie;

Visto inoltre l'art. 8 della Legge n. 241/1990 il quale stabilisce che: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonea, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

Ritenuto che la norma di cui sopra possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora “il numero dei destinatari” renda la notificazione personale particolarmente “gravosa” in termini di efficacia, efficienza ed onerosità del processo;

Atteso che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto – potrebbe essere analogamente emanato dal Giudice del registro delle imprese in via ‘cumulativa’, con provvedimento ‘plurimo’, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità formali;

Accertato altresì che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., risulta eccessivamente onerosa alla luce dei notevoli costi da sostenere – non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria – e che tali costi, essendo relativi ai cosiddetti “consumi intermedi”, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni cosiddette “taglia spese”;

Ritenuto opportuno rendere noto l'avvio del procedimento, con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Visto che la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e che l'albo camerale della CCIAA di Terni è 'on line' e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, procedere alla pubblicazione sull'albo camerale on-line della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, al fine di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio in quanto costituisce, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, modalità valida ed efficace di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, Legge n. 241/1990;

Rilevato, infine, che tale modalità consente riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema;

Visti gli articoli nn. 24 e 25 dello Statuto camerale;

DETERMINA

- 1) di avviare i procedimenti relativi all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa (es. in quanto revocato, non attivo, invalido);
- 2) di notificare agli interessati la comunicazione di avvio dei procedimenti suddetti mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8, c. 3 della legge n. 241/1990 e che decorso tale periodo le comunicazioni resteranno disponibili alla consultazione nell'archivio digitale dell'albo.
- 3) di pubblicare con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione.
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'albo camerale on line per trenta giorni; decorso tale periodo di tempo resterà disponibile alla consultazione nell'archivio digitale dell'albo.
- 5) di rendere disponibili on-line le singole comunicazioni di avvio del procedimento e gli elenchi delle imprese interessate per trenta giorni nella home page e nella sezione "Registro Imprese" del sito internet della Camera di Commercio di Terni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Conservatore del Registro delle Imprese
Dott.ssa Giuliana Piandoro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l'invio del documento informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all'ufficio mittente.